

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 2052/AMB del 08/04/2021

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto fotovoltaico a terra di potenza 975 kWp della Società Maniago Solar S.r.l. e impianto fotovoltaico a terra di potenza 975 kWp intestato al sig. Bergami Giuseppe (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. cointestata) da realizzarsi in Comune di Maniago (PN). (SCR/1793).

Proponente: Società Maniago Solar S.r.l. e sig. Bergami Giuseppe.

Il Direttore di Servizio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Vista la domanda pervenuta in data 23 dicembre 2020 presentata dalla Società Maniago Solar S.r.l. e sig. Bergami Giuseppe per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Preso atto che con nota prot. 63889/P del 29.12.2020 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 07.01.2021;

Vista la nota prot. SVA/736/SCR/1793 dd. 08.01.2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Maniago, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

Costatato che con nota prot. n. 9347 del 19.02.2021, l'APRA FVG ha trasmesso all'Autorità competente le proprie osservazioni al progetto;

Vista la Relazione Istruttoria dd. 15 marzo 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

Visto il parere n. SCR/20/2021 del 07 aprile 2021 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 in relazione alle seguenti considerazioni relative agli impatti ambientali su alcune componenti evidenziate in fase di progettazione:

- impatto sulla vegetazione, sull'ecosistema, sulla fauna e sul paesaggio.

Pur considerando la destinazione urbanistica dell'area di progetto, la stessa risulta adiacente a un'area che presenta condizioni di elevata naturalità, vista la presenza dell'alveo del torrente Colvera, della fascia boscata ripariale e la presenza di numerosi prati stabili di cui alla L.R. 29 aprile 2005, n. 9. Inoltre, viste le dimensioni ridotte delle aree, in progetto è prevista la realizzazione di una siepe di bordura di larghezza molto ridotta i lungo il perimetro dell'impianto e delle opere a verde di ampliamento della fascia boscata in corrispondenza del confine sud della proprietà. Si ritiene invece di prevedere che non siano realizzati gli interventi di ampliamento della fascia boscata, ma che le superfici in proprietà, sia interne all'area dell'impianto, che esterne alla recinzione (con particolare riferimento all'area sud), siano tutte rinverdate con semi e fiorume da prati stabili regionali, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9, e che le stesse, siano tutte gestite a sfalcio. Si andrà così a creare un impianto caratterizzato da una siepe di bordura di dimensioni ridotte, però ecologicamente connesso con la rete dei prati stabili presenti nell'area circostante, con effetti positivi sulla interconnessione ecologia e in particolare per le specie vegetali e l'entomofauna legata a questi habitat;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto fotovoltaico a terra di potenza 975 kWp della Società Maniago Solar S.r.l. e impianto fotovoltaico a terra di potenza 975 kWp intestato al sig. Bergami Giuseppe (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. cointestata) da realizzarsi in Comune di Maniago – presentato dalla Società Maniago Solar S.r.l. e sig. Bergami Giuseppe – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Numero condizione ambientale	1
Fase	ANTE OPERAM – fase di autorizzazione
Oggetto della condizione ambientale	Il progetto sottoposto alle successive fasi di autorizzazione dovrà prevedere: <ul style="list-style-type: none"> a. la realizzazione delle siepi di copertura come da indicazioni di progetto, ma non la realizzazione delle aree arboreo – arbustive al margine sud della proprietà; b. il rinverdimento obbligatorio di tutte le superfici in proprietà con semi e fiorume da prati stabili regionali, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9; c. la gestione a sfalcio di tutte le superfici di progetto, anche esterne all'area della recinzione nel margine sud.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali

Soggetti coinvolti	
--------------------	--

La Società Maniago Solar S.r.l. e sig. Bergami Giuseppe dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Maniago, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.

Al presente decreto si allega la nota prot. n. 9347/A del 19.02.2021 di ARPA .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Raffaella Pengue -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

SVA/ambel